

CALENDARIO FORMAZIONE 2023

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2023. Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**. Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

2023 duemilaventitre

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi, 4 - Tel. 0376.221823 - Fax
0376.221815
E-mail: info@api.mn.it
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel. 0372.458640 - Fax
0372.38638
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149
del Registro Stampa
Direttore responsabile: **Paola Daina**
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.
Cremona - Via G. Pedone, 20
Cremona - Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 44/2023

PREVIDENZIALE

MIN. LAVORO: RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI PER L'ANNO 2024	pag.1
INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2023-2024: SERVIZIO ONLINE PER LA COMUNICAZIONE DELLE BASI DI CALCOLO A TEMPO INDETERMINATO	pag.1
INAIL - GESTIONE EVENTI LESIVI E SERVIZI DISPOSITIVI: NUOVI SERVIZI PER DATORI DI LAVORO E DELEGATI	pag.2

FISCALE

RAVVEDIMENTO SPECIALE: L'AGENZIA RISPONDE	pag.3
IMU: SCADENZA AL 18.12.2023 PER IL VERSAMENTO DELLA 2ª RATA DEL 2023	pag.4
LE PRINCIPALI NEWS FISCALI DEL MESE DI DICEMBRE 2023	pag.4
VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2023	pag.5
AL 27 DICEMBRE 2023 SCATTA LA CONSUMAZIONE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA DELL'ANNO 2022	pag.7
RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVISORIE: ANCORA VALIDE LE "VECCHIE" INDICAZIONI	pag.8
DETRAZIONE "RITARDATA" PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO	pag.10
L'INVIO TELEMATICO DELLE LETTERE DI INTENTO	pag.12

SICUREZZA

MINISTERO DEL LAVORO: CHIARIMENTI SULLA FIGURA DEL PREPOSTO	pag.14
MINISTERO DEL LAVORO: MANUALE INFORMATIVO PER LA PREVENZIONE	pag.14
SSL - BUONE PRASSI VALIDATE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE	pag.14

AMBIENTE

NOVITÀ PROCEDURE CONAI - SPECIFICHE CIRCOLARI PER L'ANNO 2024	pag.16
SOSTENIBILITÀ: APPROVATI I CRITERI UE PER DEFINIRE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSTENIBILI	pag.16

ENERGIA

NUOVI CRITERI IMPRESE ELETTRIVORE	pag.17
APERTURA PORTALE ELETTRIVORI IL 1° DICEMBRE 2023	pag.18

AUTOTRASPORTO

CREDITO DI IMPOSTA GASOLIO DEL 12%: DAL 6 DICEMBRE 2023 SI POTRÀ CHIEDERE UN ULTERIORE CONTRIBUTO RIFERITO AGLI ACQUISTI EFFETTUATI PER IL SOLO MESE DI LUGLIO 2022	pag.19
SVIZZERA, DA GENNAIO 2025 SCATTERÀ L'AUMENTO DELLA TTPCP	pag.19
AUSTRIA: INTRODUZIONE DEL PEDAGGIO DIPENDENTE DALLE EMISSIONI DI CO ₂ A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2024	pag.20
PIANO NEVE EDIZIONE 2023-2024: TORNA L'OBBLIGO DI PNEUMATICI INVERNALI O CATENE	pag.20

EXPORT

CBAM: ACCESSO AL PORTALE DAL 4 DICEMBRE 2023	pag.21
CBAM: L'AUTORITÀ COMPETENTE È IL MASE	pag.21

FORMAZIONE

BANDO FORMAZIONE CONTINUA REGIONE LOMBARDIA – SECONDA EDIZIONE	pag.22
BANDO FORMARE PER ASSUMERE REGIONE LOMBARDIA	pag.22

AGEVOLAZIONI

MISURE A SOSTEGNO DELLA CERTIFICAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE (PDR UNI 125:2022)	pag.23
ONLINE LA NUOVA VERSIONE DEL PORTALE INCENTIVI.GOV.IT	pag.23

VITA ASSOCIATIVA

ASSEMBLEA PUBBLICA 2023 CONFIMI INDUSTRIA: RELAZIONE, VIDEO, RASSEGNA STAMPA	pag.24
--	--------

CARNE COLTIVATA - TATONE (CONFIMI ALIMENTARE): "SI ALLA RICERCA, MA IL PROGRESSO
NON SIA UNA SCUSA." pag.24
2° SPORTELLO GRATUITO SOSTENIBILITA' - ESG pag.25

AFFARI GENERALI

CIRCOLARE DECRETO WHISTLEBLOWING E NUOVO SERVIZIO ALLE IMPRESE pag.26
SOSPENSIONE DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO pag.28

MIN. LAVORO: RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI PER L'ANNO 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il [Decreto Interministeriale 8 novembre 2023](#), concernente la "Riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione 2024". All'interno del decreto è presente la deliberazione del Commissario straordinario dell'INAIL 26 settembre 2023, n. 65.

la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da applicare alle tipologie di premi e contributi, nelle more della loro revisione, per l'anno 2024, è pari al 15,11%.

Fonte: Ministero del Lavoro

INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2023-2024: SERVIZIO ONLINE PER LA COMUNICAZIONE DELLE BASI DI CALCOLO

L'Inail ha pubblicato l'[istruzione operativa del 4 dicembre 2023](#), con la quale comunica che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l'autoliquidazione 2023/2024 è disponibile in www.inail.it nella sezione "Fascicolo Aziende - Visualizza Comunicazioni" dal 5 dicembre 2023.

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all'autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.

In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e "riestrazione" delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all'inizio della lista.

I servizi online "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo" sono disponibili dal 5 dicembre 2023 in www.inail.it - Servizi Online.

Anche quest'anno il servizio online "Richiesta Basi di calcolo" permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione .json.

Dal 13 dicembre 2023 sarà altresì disponibile il servizio online "Visualizza elementi di calcolo" dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

Fonte: Inail

INAIL - GESTIONE EVENTI LESIVI E SERVIZI DISPOSITIVI: NUOVI SERVIZI PER DATORI DI LAVORO E DELEGATI

L'Inail informa che a partire dal 7 dicembre sono disponibili i nuovi servizi online, dedicati ai datori di lavoro, e ai loro delegati, riguardanti gli eventi lesivi e i servizi dispositivi.

GESTIONE EVENTI LESIVI

Il nuovo servizio online per il datore di lavoro affinché possa avere informazioni, aggiornamenti e funzionalità di interesse in relazione all'area prestazioni e prevenzione in modo da verificare in maniera complessiva:

- gli adempimenti normativi a suo carico con il relativo stato di lavorazione, ovvero le comunicazioni di infortunio, le denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi in stato di bozza, da inviare, inviate e protocollate;
- il cambio di stato in "Pratica" quando la sede Inail competente prende in carico l'istruttoria lavorandola fino alla chiusura del caso;
- le notifiche di atti istruttori, inoltrate dalle sedi Inail competenti, a seguito delle quali l'utente può accedere agli appositi servizi dispositivi che consentono di compilare e inviare online alcuni dei questionari, finora inviati per posta ordinaria/Pec, ad integrazione della denuncia di infortunio o di malattia professionale precedentemente trasmessa.

Inoltre, dal menu principale di gestione eventi lesivi è possibile accedere ai servizi online dell'area prestazioni e prevenzione:

- Denuncia/Comunicazione di infortunio
- Denuncia di malattia professionale
- Denuncia di silicosi/asbestosi
- Comunicazione di infortunio
- Cruscotto infortuni
- Ricerca certificati medici

SERVIZI DISPOSITIVI

La compilazione dei servizi dispositivi è richiesta dall'Istituto tramite un atto istruttorio inviato al datore di lavoro ad integrazione delle informazioni mancanti nella denuncia, utili alla sede Inail per l'istruttoria della pratica.

In particolare, riguardano i dati retributivi mancanti nella Denuncia/Comunicazione di infortunio o nella Denuncia di malattia professionale inviata dai datori di lavoro della gestione Iaspa ("Dati retributivi per il calcolo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)" e "Dati retributivi per il calcolo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)") oppure, per la sola Denuncia/Comunicazione di infortunio delle gestioni Iaspa e per conto dello Stato, in caso infortunio in itinere ("Informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere").

I servizi dispositivi possono essere compilati e inviati direttamente dal datore di lavoro oppure su specifica richiesta da parte della sede Inail competente tramite atto istruttorio.

Per i dettagli sull'utilizzo del servizio online "Gestione eventi lesivi" e sulla compilazione dei tre servizi dispositivi, si rinvia ai relativi manuali utente disponibili sul portale istituzionale nelle pagine dedicate alla comunicazione di infortunio e alle denunce di infortunio e di malattia professionale.

RAVVEDIMENTO SPECIALE: L'AGENZIA RISPONDE

Con un documento di prassi le Entrate chiariscono alcune perplessità sollevate circa l'applicabilità della misura agevolativa alle avvenute indebite compensazioni di crediti fiscali

Il ravvedimento speciale, introdotto e disciplinato dal Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022) e "interpretato" dall'articolo 21 del DI n. 34/2023 (decreto "Bollette") può essere utilizzato anche per regolarizzare le violazioni relative all'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta non spettanti o inesistenti, in riferimento alle quali sono irrogabili le sanzioni previste dalla legge (ex articolo 13, commi 4 e 5, Dlgs n. 471/1997), ridotte a un diciottesimo del minimo edittale. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella [risoluzione n. 67/E](#) del 6 dicembre 2023, sollecitata dai dubbi espressi da più parti circa l'applicabilità della misura alle avvenute indebite compensazioni.

Nel documento di prassi, l'Agenzia riepiloga il vigente quadro normativo, in forza del quale sono regolarizzabili con il ravvedimento speciale, in generale, tutte le violazioni per le quali è applicabile l'istituto del ravvedimento ordinario (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), commesse nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo sia stata validamente presentata, rimanendone quindi escluse le violazioni:

- commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento
- relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (come, ad esempio, l'imposta di registro e quella di successione).

Fatto questo, l'Agenzia risponde anche all'ulteriore perplessità sui criteri di individuazione delle violazioni cui si applica il ravvedimento speciale. In particolare, le è stato chiesto, se per riconoscere le "infrazioni" sanabili con il nuovo istituto rilevi:

- la dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta in cui i crediti utilizzati sono stati esposti per la prima volta nel campo di riferimento
- il momento in cui i crediti d'imposta sono stati effettivamente utilizzati in compensazione.

Al riguardo, l'Amministrazione osserva che la norma di interpretazione autentica (articolo 21, DI n. 34/2023), ricomprende nella regolarizzazione tutte le violazioni "commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti".

Ne deriva che, con riferimento all'indebito utilizzo di un credito d'imposta, ciò che rileva è il momento di "commissione" della violazione sostanziale, consistente nella compensazione di un credito non spettante o inesistente, e non quello in cui lo stesso è stato, ove richiesto, esposto nell'apposito campo della dichiarazione annuale, con l'effetto che restano sempre escluse dal ravvedimento speciale le violazioni concernenti i crediti d'imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021.

In conclusione, come anticipato, l'Agenzia ammette la regolarizzazione tramite ravvedimento speciale dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, mediante rimozione della violazione e versamento – in forma rateizzata, ove la prima rata sia stata versata entro il 30 settembre 2023, ovvero in un'unica soluzione, qualora il versamento venga eseguito entro il 20 dicembre 2023 – delle relative sanzioni. Ciò a condizione che la compensazione dei crediti in argomento sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021, purché, con riferimento a tale annualità, la dichiarazione risulti validamente presentata, fatta eccezione, come detto, per l'ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall'adempimento.

IMU: SCADENZA AL 18.12.2023 PER IL VERSAMENTO DELLA 2ª RATA DEL 2023

L'Imposta municipale propria è versata in due quote annuali, una di acconto e l'altra a saldo e conguaglio, ed è dovuta proporzionalmente alla percentuale e ai mesi dell'anno di possesso

Slitta, quest'anno, al 18 dicembre 2023, il termine per pagare la seconda rata, con l'eventuale conguaglio, dell'Imu dovuta per il 2023. La scadenza ordinaria del 16 dicembre coincide, infatti, con un sabato. Il versamento può essere effettuato con il modello F24, bollettino di conto corrente postale o tramite la piattaforma pagoPa. Ma attenzione anche alle esenzioni.

In caso di versamento tramite modello F24, devono essere utilizzati i [codici tributo](#) istituiti dall'Agenzia delle entrate con le risoluzioni nn. 35 e 53 del 2012 e n. 33/2013.

Fonte: Agenzia delle Entrate

LE PRINCIPALI NEWS FISCALI DEL MESE DI DICEMBRE 2023

NUOVI CODICI TRIBUTO CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONI 36-BIS

Sono stati istituiti con [risoluzione n. 60/E/2023](#) i nuovi codici tributo per il controllo automatizzato dichiarazioni 36-bis. I codici si riferiscono a diversi crediti d'imposta e potranno essere utilizzati nel caso in cui il contribuente intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto. (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 60/2023)

NUOVA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA CESSIONE TELEMATICA DEI CREDITI D'IMPOSTA

È stata pubblicata la nuova guida dell'Agenzia delle entrate relativa alle procedure di cessione telematica dei crediti d'imposta.

I crediti oggetto di cessione e presenti in piattaforma sono i seguenti:

- "bonus edilizi", cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
- "tax credit vacanze", di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell'applicazione degli sconti ai propri clienti;
- credito d'imposta Ace;
- crediti d'imposta riconosciuti in relazione all'acquisto di prodotti energetici quali energia elettrica, gas naturale e anche carburanti.

TRASMISSIONE PAGAMENTI TRASFRONTALIERI

Con il provvedimento n. 406675 del 20 novembre 2023 l'Agenzia delle entrate definisce le regole con le quali i prestatori di servizi di pagamento potranno trasmettere, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2024, i dati dei pagamenti transfrontalieri secondo quanto disposto dal nuovo Titolo II-bis, D.P.R. 633/1972 (introdotto dal D.Lgs. 153/2023). (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 406675 del 20 novembre 2023)

NO ALLA TASSAZIONE SUL DIFFERENZIALE POSITIVO DELLA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA

Con risposta a interpello n. 472/E/2023 l'Agenzia delle entrate replica a un istante che intende acquistare dei crediti d'imposta per bonus edilizi non riconducibili allo svolgimento della propria attività. Tenuto conto che l'acquisto avviene ad un prezzo inferiore al valore dei crediti, secondo l'Agenzia delle entrate l'istante non dovrà imputare il "differenziale positivo" in una delle categorie

reddituale previste dal Tuir in quanto l'operazione non genera reddito imponibile. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 472 del 30 novembre 2023)

Fonte: Confimi Industria

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2023

Entro il prossimo **27 dicembre 2023** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2023. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

- **6013** per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente
- **6035** per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IVA

- **Storico:** 88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
- **Analitico:** liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
- **Previsionale:** 88% del debito "presunto" che si stima di dover maturare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte di seguito:

METODO STORICO

Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:

- al mese di dicembre 2022 per i contribuenti mensili;
- al saldo dell'anno 2022 per i contribuenti trimestrali;
- al IV trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2022), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2022. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2023, rispetto a quella adottata nel 2022, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:

- contribuente mensile nel 2022 che è passato trimestrale nel 2023: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2022, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2022;
- contribuente trimestrale nel 2022 che è passato mensile nel 2023: l'acconto dell'88% è pari a 1/3 dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2022; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2023 è pari a 1/3 della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale

METODO ANALITICO

Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:

- le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2023, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;
- le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2023.

Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta

METODO PREVISIONALE

Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto

L'ACCONTO IN SITUAZIONI STRAORDINARIE O PARTICOLARI

1) Contabilità separate: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

2) Liquidazione dell'Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.

3) Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

CASI DI ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella (la seguente casistica devi intendersi esemplificativa e non esaustiva):

- soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;
- soggetti che non dispongono di uno dei due dati, "storico" o "previsionale" su cui si basa il calcolo quali, ad esempio:
 - soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2023;
 - soggetti cessati entro il 30 novembre 2023 (mensili) o 30 settembre 2023 (trimestrali);
 - soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
 - soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2023 risulta un'eccedenza a credito;
- soggetti che adottano il regime forfettario di cui all'art.1 commi da 54 a 89 L. n.190/2014;
- soggetti che adottano il regime dei "minimi" di cui all'articolo 27, comma 1 e 2 D.L. 98/2011;

- soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);
- i produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- soggetti che applicano il regime forfetario ex L. 398/1991;
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- i contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva

Fonte: Confimi Industria

AL 27 DICEMBRE 2023 SCATTA LA CONSUMAZIONE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA DELL'ANNO 2022

Si avvicina il termine per il versamento dell'acconto Iva per l'anno 2023, momento importante per i soggetti che – nel corso del 2022 – non avessero versato Iva per ammontare superiore a quello tollerato dal D.Lgs. 74/2000.

In particolare, entro il prossimo 27 dicembre 2023, è infatti possibile rimettersi in regola ed evitare le conseguenze penali di tale condotta.

IL REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA

L'articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000 prevede che sia punito con la reclusione chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a una certa soglia.

Secondo la norma a oggi vigente, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine di pagamento dell'acconto dell'anno successivo, un importo di Iva risultante dalla dichiarazione annuale **superiore a 250.000 euro** per ciascun periodo di imposta.

Ne deriva che, nel limite di quanto possibile, entro detto termine si dovrà provvedere a recuperare gli omessi versamenti scoperti che superino tale soglia, al fine di evitare possibili ripercussioni di natura penale.

In ogni caso, ove non fosse possibile tale rimedio, rammentiamo che si ottiene la non punibilità del reato se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

Si ricorda peraltro la pronuncia della Corte di Cassazione n. 3256/2021, nella quale viene affermato che, qualora lo "sforamento" sia modesto (nel caso si trattava di uno sforamento inferiore al 10%) e, comunque, il comportamento del contribuente non risulti abituale, troverebbe applicazione l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis, c.p.) nel reato di omesso versamento dell'Iva.

Nella valutazione delle irregolarità compiute dal contribuente, in relazione all'applicazione delle disposizioni penali, occorre tenere in considerazione eventuali definizioni agevolate poste in essere ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, si raccomanda agli associati che dovessero avere problemi di Iva non versata per l'anno 2022, eccedente la predetta soglia, di utilizzare parte della propria liquidità per rientrare nel vigente limite dei 250.000 euro.

Ad esempio, se fosse rimasta insoluta Iva del 2022 per 300.000 euro, al fine di evitare conseguenze penali, si dovrà provvedere a ravvedere entro il 27 dicembre 2023 un importo di Iva non versata per almeno 50.000 euro.

Fonte: Confimi Industria

RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI: ANCORA VALIDE LE "VECCHIE" INDICAZIONI

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al **50%** delle provvigioni corrisposte all'agente (con applicazione di fatto dell'aliquota ridotta dell'11,5%, corrispondente al 50% dell'aliquota applicabile al primo scaglione Irpef, attualmente pari al 23%).

Tuttavia, qualora l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al **20%** delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d'acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, cioè al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

Si riporta una tabella che evidenzia l'impatto delle 2 diverse misure (si tralascia, per semplificare i calcoli, l'impatto delle ritenute Enasarco).

	Ordinaria	Ridotta
Provvigioni	1.000	1.000
Base imponibile	50% = 500	20% = 200
Ritenuta d'acconto (23%)	115	46
Netto	885	954

PROCEDURA PREVISTA DAL D.M. 16 APRILE 1983

Secondo quanto previsto dal D.M. 16 aprile 1983 l'agente, per poter godere dell'applicazione della ritenuta ridotta nell'anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un'apposita dichiarazione tramite raccomandata A/R (unica forma consentita dalla citata normativa, ma come in seguito si dirà, l'Agenzia delle entrate ha ammesso anche l'utilizzo della pec) **entro il 31 dicembre** dell'anno precedente.

Detto termine ordinario viene derogato nel caso di **rapporti continuativi**, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

- Per i nuovi contratti di commissione, agenzia, etc.: entro 15 giorni dalla stipula
- In caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad es. assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti): entro 15 giorni dall'evento
- Per le operazioni occasionali: entro la data di conclusione dell'attività che dà origine alla provvigione

La predetta riduzione come detto in precedenza viene riconosciuta nei casi in cui l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o "di terzi".

A tal fine, si considerano soggetti "terzi":

- i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
- i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'attività di impresa;
- gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (si ricorda che il D.Lgs. 81/2015, in attuazione della riforma del lavoro definita "Jobs Act", ha eliminato dal 25 giugno 2015 tali figure contrattuali, lasciando in essere i precedenti rapporti fino alla loro cessazione).

È opportuno ricordare che in base a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 25-*bis*, D.P.R. 600/1973 non è possibile applicare il beneficio della riduzione con riferimento a talune tipologie di provvigioni esplicitamente elencate. Vediamo quali sono.

Tipologie di provvigioni escluse dalla riduzione

- Provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo
- Provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone
- Provvigioni percepite dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche
- Provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione
- Provvigioni percepite dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva
- Provvigioni percepite dalle aziende e istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento
- Provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei
- Provvigioni percepite dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente
- Provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima
- Provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame
- Provvigioni percepite dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro

MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 175/2014

Con il D.Lgs. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7 dell'articolo 25-*bis*, D.P.R. 600/1973, ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto attuativo che avrebbe dovuto apportare alcune modificazioni all'adempimento in oggetto.

In particolare, tale decreto:

- introduce l'utilizzo della posta elettronica certificata (pec), oltre alla raccomandata A/R;
- assegna validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
- introduce specifiche sanzioni (da 250 a 2.000 euro) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

Ad oggi, a distanza di parecchi anni dall'introduzione delle richiamate modifiche, nessun decreto attuativo è stato ancora emanato e pertanto occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle entrate.

A chiarire come comportarsi nelle more dell'adozione di tale decreto attuativo è intervenuta la **circolare n. 31/E/2014**, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:

- è possibile effettuare la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite PEC, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all'esecuzione della mediazione);
- la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o pec), conserva validità ai fini dell'applicazione della ritenuta del 20% anche oltre l'anno cui si riferisce;
- permane l'obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
- la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell'aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d'irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).

Come precisato dall'Agenzia delle entrate, restano *"salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione"* che tuttavia a oggi non risulta ancora emanato.

Alla luce di tali previsioni occorre quindi ricordare che:

- coloro che hanno già inviato la comunicazione, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2024, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca;
- coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2024, procedere all'invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre 2023 secondo le modalità sopra descritte.
-

Fonte: Confimi Industria

DETRAZIONE "RITARDATA" PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

L'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che:

"Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

L'Agenzia delle entrate ha affermato che la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

- esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell'operazione);
- ricezione della fattura.

Quindi, è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto (che segue l'esigibilità) che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tale acquisto: l'articolo 1, D.P.R. 100/1998 però afferma, in chiave di semplificazione, che:

"Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese

successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

Proprio in forza di detta norma di semplificazione il contribuente, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta in data 13 novembre 2023 (o comunque fino al termine ultimo del 15 novembre 2023) e datata 31 ottobre 2023, ha potuto farla concorrere anticipatamente alla liquidazione Iva del mese di ottobre (trattasi di una facoltà e non di un obbligo).

Allo stesso modo, per i contribuenti che liquidano trimestralmente l'imposta, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il riferimento alle fatture d'acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve intendersi riferito al giorno 15 del secondo mese successivo in linea con il relativo termine della liquidazione.

RICEZIONE DELLA FATTURA

Tuttavia, quanto fatto nel corso del 2023 e descritto in precedenza non può essere fatto per le fatture di dicembre 2023 o del quarto trimestre 2023 che saranno ricevute tramite SdI nel mese di gennaio 2024. Ciò in forza dell'ultimo inciso del citato articolo 1, D.P.R. 100/1998 che recita "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

Fattispecie	Trattamento	Anno detrazione
Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2023	Devono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2023	2023
Fatture ricevute nel mese di gennaio 2024 (datate dicembre 2023) e registrate nel mese di gennaio 2024	Devono necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2024 o successive	2024
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2023 non registrate a dicembre 2023	Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2023 da presentare entro il 30 aprile 2024	2023
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2023 e registrate dopo il 30 aprile 2024	Possono essere detratte nel 2023 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all'anno 2023	2023

Qualora il Sistema di Interscambio non riesca a recapitare la fattura al destinatario, la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale fatture e corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del *file* fattura. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per il cliente. Il SdI comunicherà, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

È pertanto consigliabile contattare i propri fornitori affinché le fatture differite relative al mese di dicembre 2023 vengano inviate al Sistema di Interscambio con qualche giorno di anticipo rispetto al 31 dicembre 2023, al fine di poter permettere l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto da parte del cliente nello stesso periodo di imposta di effettuazione dell'operazione.

L'INVIO TELEMATICO DELLE LETTERE DI INTENTO

Gli acquisti sul mercato nazionale senza Iva possono essere effettuati dall'esportatore abituale nei limiti di un importo annuo, definito "*plafond*", che si determina verificando l'ammontare complessivo delle operazioni di vendita non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate nel periodo di imposta precedente.

LA PROCEDURA DA ADOTTARE PER EMETTERE LA LETTERA DI INTENTO

L'esportatore abituale è il contribuente che nel corso dell'anno solare precedente ha effettuato operazioni di cessioni all'estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 10% del proprio volume d'affari, secondo quanto previsto dall'articolo 20, D.P.R. 633/1972.

Gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi, o effettuare importazioni in regime di esenzione Iva: questo può avvenire nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni con l'estero effettuate nel periodo di riferimento, ovvero l'anno solare precedente (*plafond* fisso) oppure nei 12 mesi precedenti (*plafond* mobile).

Le operazioni che concorrono a formare il *plafond*

- Cessioni all'esportazione di cui all'articolo 8, comma 1 lettere a) e b), D.P.R. 633/1972
- Cessioni di beni e prestazione di servizi assimilate alle precedenti di cui all'articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972
- Servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali di cui all'articolo 9, D.P.R. 633/1972
- Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino di cui all'articolo 71, comma 1, D.P.R. 633/1972
- Operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali di cui all'articolo 72, D.P.R. 633/1972
- Cessioni di beni intra UE, comprese le operazioni triangolari, di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, e all'articolo 58, D.L. 331/1993
- Prestazioni extra UE rese dalle agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972
- Cessioni intracomunitarie ed esportazioni di beni prelevati da un deposito Iva, con trasporto o spedizione in altro Stato UE di cui all'articolo 50-bis, comma 4, lettere f) e g), D.L. 331/1993
- Esportazioni di beni soggette al regime del margine di cui al D.L. 41/1995 (limitatamente all'importo del margine)

La dichiarazione di intento, che può riguardare una singola operazione o più operazioni (fino a un importo determinato) attesta la volontà del contribuente (esportatore abituale) di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972. Anche per le importazioni, è possibile avvalersi di una sola dichiarazione di intento per più acquisti fino a concorrenza di un determinato importo nel corso del medesimo anno solare (nota Agenzia delle dogane n. 69283/2019).

Il modello DI è stato approvato dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 96911/2020 ed è composto dal frontespizio e dal quadro A. Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni (il campo Dogana va barrato solo nel caso di importazioni).

Nella sezione dichiarazione del frontespizio (campo 2) va indicato l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione.

Nel quadro A *plafond* il contribuente indica la natura del *plafond* (fisso o mobile). Se alla data di presentazione della dichiarazione di intento la dichiarazione Iva è già stata presentata, va barrata la casella 1 e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del *plafond*. Se la dichiarazione annuale Iva non è ancora stata presentata, occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del *plafond*.

Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate prima di effettuare la relativa operazione. Tale verifica può avvenire nel proprio cassetto fiscale ovvero tramite la funzione di verifica messa a disposizione [cliccando QUI](#).

LA POSSIBILITÀ DI NON AVVALERSI DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTO GIÀ PRESENTATA

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che se l'esportatore intende rettificare in diminuzione l'ammontare del *plafond* già comunicato o intende revocare la lettera di intento già spedita, non sono previste particolari formalità, in quanto il beneficio di effettuare gli acquisti senza l'applicazione dell'imposta rappresenta una facoltà e non un obbligo.

Le operazioni per le quali è possibile avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni in sospensione dell'imposta utilizzando il *plafond* disponibile possono subire variazioni in aumento o in diminuzione:

- le variazioni in aumento del *plafond* devono obbligatoriamente essere precedute dalla presentazione telematica all'Agenzia delle entrate, successivamente comunicata al fornitore, di una nuova dichiarazione di intento;
- le variazioni in diminuzione del *plafond* già comunicato, invece, non necessitano di formalità obbligatorie. Se il cliente comunica al fornitore di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta, il fornitore può emettere fatture con addebito di Iva.

La volontà di non volersi avvalere della facoltà di sospendere l'imposta può essere comunicata al fornitore anche solo per alcuni acquisti, senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata. Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima dell'emissione della fattura del fornitore o, per ipotesi, anche in un momento successivo. Il comportamento che si sostanzia nel pagamento della fattura al lordo dell'Iva addebitata e nell'esercizio del diritto alla detrazione della stessa da parte del cliente manifesta l'espressione di una volontà concludente.

Verificandosi tali situazioni, pertanto, in presenza di lettere di intento presentate all'Agenzia delle entrate e di *plafond* capienti, il fornitore non ha l'obbligo di emettere fattura in regime di non imponibilità Iva se il cliente manifesta l'intenzione di non avvalersi del regime di sospensione di imposta per acquisti specifici (la lettera di intento mantiene comunque intatta la propria validità).

CONTROLLI E ASPETTI SANZIONATORI

Il Legislatore ha previsto, nell'ambito delle misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso *plafond* Iva. L'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, sono state previste 2 macro aree di intervento:

- l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
- l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.

Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate prima di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi in regime di non imponibilità Iva.

Oltre al versamento dell'imposta originariamente non applicata, sono previste sanzioni dal 100% al 200% dell'imposta per il fornitore che abbia eseguito la vendita al proprio cliente esportatore abituale in assenza di regolare dichiarazione di intento. È fatto salvo il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

MINISTERO DEL LAVORO: CHIARIMENTI SULLA FIGURA DEL PREPOSTO

La Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l'[interpello n. 5 del 1° dicembre 2023](#), con il quale ha fornito, alla Camera di Commercio di Modena, una risposta ad un quesito riguardante la figura del preposto. In particolare:

- se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
- se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all'individuazione;
- se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
- se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovrintende l'attività lavorativa di altri lavoratori

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

MINISTERO DEL LAVORO: MANUALE INFORMATIVO PER LA PREVENZIONE

Si ha il piacere di condividere il "[Manuale informativo per la prevenzione](#)" elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

SSL - BUONE PRASSI VALIDATE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE

Pubblicate di recente sul sito del Ministero del Lavoro le seguenti buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente

- [Mentazione centrata sulla persona \(MCP\)](#) [Movi](#)
- [esa Sicura](#) [Impr](#)
- [i per mestiere: una storia non ordinaria di sicurezza in cantiere](#) [Sicur](#)
- [ware per la valutazione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine ante direttiva](#) (non marcate CE) [Soft](#)
- [sicurezza non è un gioco](#) [La](#)
- [e prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle agenzie ambientali](#) [Buon](#)

Si ricorda che il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni valorizza il ruolo delle cosiddette "buone prassi" ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e le definisce puntualmente come soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a

promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'INAIL, che provvede ad assicurarne la più ampia diffusione.

Per la presentazione di soluzioni coerenti con la citata norma di legge, la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha elaborato un modello da presentare, ai fini della "validazione" della buona prassi.

Per l'avvio della relativa procedura di selezione delle buone prassi, è necessario compilare il modello in ogni sua parte con particolare riguardo alle dimensioni della "Disponibilità, Trasferibilità, Coinvolgimento del personale e Risultati raggiunti e attesi" (come declinate nella "Legenda" del Modello di presentazione), indicando, in riferimento a quest'ultima, anche gli strumenti e gli indicatori che potranno essere utilizzati per verificare l'impatto della buona prassi in termini di riduzione dei rischi e di miglioramento delle condizioni di lavoro. In allegato al medesimo modello, corredato di documentazione di supporto, dovrà essere predisposta una relazione riassuntiva, redatta in modo chiaro e semplice, al fine di consentire una più efficace e rapida divulgazione della buona prassi.

L'intera documentazione deve essere inviata ai recapiti di posta elettronica o di posta elettronica certificata della Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Vai al [Modello di presentazione](#) e alla [legenda del modulo](#)

In caso di richiesta di validazione di una "buona prassi" che riguardi, in tutto o in parte, le differenze di genere, è possibile avvalersi, per la compilazione del modello di presentazione, delle indicazioni contenute nel documento [Buone prassi e differenze di genere](#)

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

NOVITÀ PROCEDURE CONAI - SPECIFICHE CIRCOLARI PER L'ANNO 2024

Per opportuna conoscenza e per quanto di interesse, Vi informiamo che Conai ha appena pubblicato sul sito www.conai.org nell'apposita sezione "Download documenti/Circolari applicative" **3 circolari** - conseguenti alle delibere del Cda Conai del 22.11.2023 - riguardanti i seguenti argomenti:

- 1. Nuova procedura di applicazione o esclusione del Contributo ambientale Conai sugli imballaggi in "cellulosa modificata chimicamente" o in "cellulosa rigenerata",** con indicazioni sulla relativa etichettatura. **Circolare del 28 novembre 2023** ([clicca QUI](#))
- 2. Aggiornamento Circolare del 1° dicembre 2021 – procedura di esenzione del Contributo ambientale Conai per i consorziati che acquistano imballaggi vuoti e/o pieni destinati solo all'esportazione.** Nuova agevolazione per gli esportatori di imballaggi pieni. Circolare disponibile ([cliccando QUI](#))
- 3. Aggiornamento Circolare del 29 novembre 2018 – procedura di applicazione del Contributo ambientale Conai in "prima cessione" per i commercianti di imballaggi vuoti.** Nuova agevolazione per i "piccoli commercianti" importatori di imballaggi vuoti. Circolare disponibile ([cliccando QUI](#))

Fonte: Consorzio Nazionale Imballaggi – CONAI

SOSTENIBILITA': APPROVATI I CRITERI UE PER DEFINIRE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSTENIBILI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea del 21 novembre 2023, il [Regolamento 2023/2486 della Commissione](#), del 27 giugno 2023, che approva i criteri di vaglio tecnico per identificare le attività economiche ritenute sostenibili e che integra il Regolamento (UE) 2020/2085 del 18 giugno 2020 (cd. Regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

Il Regolamento 2023/2486:

- Definisce quando si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.

I criteri individuati dal Regolamento, applicabili dal 1° gennaio 2024, sono identificati nell'allegato II e relazionati alle attività economiche come, ad esempio, fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, trattamento dei rifiuti pericolosi, recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio, decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita, cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi.

Fonte: Ecocamera

NUOVI CRITERI IMPRESE ELETTRIVORE

Sulla G.U.278 del 28 novembre 2023 è stata pubblicata la [legge di conversione \(D.L 131 29/09/2023\) n 169 del 27 novembre 2023](#) intitolata "Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e tutela del risparmio".

Di particolare interesse per le imprese è l'art 3 dove vengono descritti i nuovi criteri per la definizione di impresa elettrivora. Le modifiche principali rispetto al sistema precedentemente utilizzato riguardano:

- la riformulazione dei criteri di accesso al regime agevolativo: le imprese dovranno adempiere a nuove condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni
- l'abolizione del sistema di scaglioni utilizzato per determinare l'entità del beneficio: sarà introdotto un valore unico applicabile a tutte le imprese che soddisfano determinate condizioni

Dal 1° gennaio 2024 le imprese che potranno accedere alle agevolazioni (art. 3 comma 4 Decreto Energia) dovranno avere un livello minimo di consumo pari a 1 GWh, riferito però solo all'anno precedente. Dovranno inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

1. imprese operanti in un settore ad alto rischio di rilocalizzazione (all. 1 comunicazione 2022/C 80/01)
2. imprese operanti in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione (all. 1 comunicazione 2022/C 80/01)
3. imprese che non rientrano nei punti a e b ma nel 2022 o nel 2023 sono state elettrivore
4. imprese con un consumo di 1 GWh e che operano in un settore diverso da quello dei punti a e b, ma considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione 2022/C.

Sono state inserite premialità aggiuntive per consumi di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, che possono derivare da auto consumo per auto produzione o dalla sottoscrizione di contratti che prevedano il consumo di energia da fonti rinnovabili.

Obbligo inderogabile per le imprese per accedere alle agevolazioni, essere in possesso di una diagnosi energetica ed adottare almeno una delle seguenti misure:

- attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
- ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
- investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra. Il fine è quello di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

APERTURA PORTALE ELETTRIVORI IL 1° DICEMBRE 2023

Con la [Circolare N. 55/2023/ELT](#) la CSEA comunica che dal 1° dicembre 2023 è possibile accedere al Portale Elettrivori per la raccolta, nel corso della sessione ordinaria, delle dichiarazioni per l'annualità di competenza 2024.

Il Portale è accessibile tramite l'applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro PORTALI ESTERNI – ENERGIVORI – PORTALE ELETTRIVORI o tramite il link: energivori.csea.it.

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto "Nuova registrazione".

Dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l'impresa potrà compilare le dichiarazioni.

Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno **01/12/2023 fino alle ore 23:59 del 22/12/2023**.

Decorso il suddetto termine, l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di energia per l'annualità di competenza 2024 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo modalità e tempistiche che saranno definite da ARERA con successivi provvedimenti.

Ricordiamo che nel nuovo allegato dei codici ATECO hanno inserito i Trattamentisti Termici (2561) e coloro che realizzano fucinatura, imbutitura, stampaggio (2550).

Fonte: CSEA

CREDITO DI IMPOSTA GASOLIO DEL 12%: DAL 6 DICEMBRE 2023 SI POTRÀ CHIEDERE UN ULTERIORE CONTRIBUTO RIFERITO AGLI ACQUISTI EFFETTUATI PER IL SOLO MESE DI LUGLIO 2022

In attesa di procedere alla compensazione del credito di imposta del 12% riferito al II trimestre 2022, riguardante i consumi di gasolio effettuati dai veicoli appartenenti alla classe ecologica Euro V o superiore di massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate nelle disponibilità delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, la Direzione Generale Autotrasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto **un nuovo credito di imposta, sempre del 12% e sempre riferito ai veicoli con le caratteristiche citate, riferito agli acquisti effettuati nel solo mese di luglio 2022.**

Le domande per ottenere il beneficio potranno essere inoltrate, tramite portale ([clicca QUI](#)) della Agenzia delle Dogane, Accise e Monopoli, a partire dalle **ore 12,00 del giorno 6 dicembre 2023 fino alle ore 23,59 del 13 dicembre 2023.**

Alle domande, come ormai di consueto, dovranno essere allegati il file targhe (degli autoveicoli riforniti) ed il file fatture (contenente tutte le fatture di acquisto del mese di luglio 2022) da compilare seguendo le procedure utilizzate come nelle precedenti domande di contributo.

In merito alla copertura finanziaria di questo nuovo contributo, il MIT ha precisato che le istanze saranno ritenute utili sulla base della effettiva disponibilità delle risorse in bilancio.

AGGIORNAMENTI ADBLUE

In merito alla possibilità per le imprese di poter beneficiare del credito di imposta Adblue per la parte riguardante la domanda di "integrazione" si ricorda che qualora lo stesso credito fosse presente nel cassetto fiscale ed i beneficiari non lo avessero ancora utilizzato, potranno procedere con la compensazione utilizzando il relativo codice tributo.

Fonte: Direzione Generale Autotrasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

SVIZZERA, DA GENNAIO 2025 SCATTERÀ L'AUMENTO DELLA TTPCP

Il Consiglio federale svizzero, nella giornata del 29 novembre 2023, ha reso noto che dal 1° gennaio 2025 aumenterà la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) con l'obiettivo ultimo di favorire il trasferimento delle spedizioni che attraversano la Svizzera dalla gomma alla ferrovia.

Altra proposta avanzata dal Consiglio è stata quella di aumentare gli stanziamenti a favore dei trasporti ferroviari su tratte inferiori a 600 chilometri e l'aumento dei pedaggi autostradali (fermi dal 2012) del 5%, ricomprendendo anche i veicoli elettrici.

Per quanto concerne le tratte ferroviarie brevi il Consiglio ha spiegato che l'aumento dei contributi sarà ottenuto dalla diminuzione dei contributi a favore delle lunghe distanze; altri provvedimenti riguarderanno l'estensione dell'autostrada viaggiante fino al 2028 e la rinuncia all'aumento del prezzo della corrente elettrica ferroviaria per le merci, che era stato previsto dal 2024.

Fonte: Consiglio Federale Svizzero

AUSTRIA: INTRODUZIONE DEL PEDAGGIO DIPENDENTE DALLE EMISSIONI DI CO₂ A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2024

In Gazzetta Ufficiale austriaca è stata pubblicata la legge n. 142/23, attraverso la quale l’Austria attua la nuova Direttiva europea sui pedaggi stradali.

A partire **dal 1° gennaio 2024**, nel pedaggio dei mezzi pesanti non verranno considerati solamente i costi infrastrutturali e correlati puramente al traffico, originatisi dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico, ma anche le emissioni di CO₂ dei veicoli. Il nuovo sistema di prezzi per il pedaggio GO dipendente dalla prestazione su strada si applica a veicoli con una massa complessiva superiore a **3,5 tonnellate** e verrà introdotto gradualmente dal 2024 al 2026. In particolare, per quanto riguarda il pedaggio per la componente CO₂ sono stati stabiliti cinque gruppi tariffari, in base a quanti assi dispongono i veicoli.

A ciascun mezzo deve essere assegnata una classe tariffaria, in assenza della quale viene attribuita la tariffa più alta (classe emissione 1). Colui che ha la disponibilità del veicolo, prima del 1° gennaio 2024, può dichiarare elettronicamente la classe di emissione Euro e la classe di emissione CO₂, prima di utilizzare le strade a pedaggio, attraverso l’apposito [calcolatore della Asfinag AG](#).

Fonte: Gazzetta Ufficiale Austriaca

PIANO NEVE EDIZIONE 2023-2024: TORNA L’OBBLIGO DI PNEUMATICI INVERNALI O CATENE

Viabilità Italia informa che **dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024** su strade e autostrade è in vigore l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo.

Durante la stagione invernale le precipitazioni nevose e i fenomeni di pioggia ghiacciata possono determinare situazioni di pericolo per gli utenti. I gestori delle reti stradali, in adempimento alle normative vigenti, possono prescrivere attraverso apposite Ordinanze che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio per la circolazione su determinate tratte stradali.

Gli pneumatici idonei alla marcia sulla neve sono contrassegnati da una marcatura (M+S; MS; M-S; M&S) e devono avere caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nella carta di circolazione del veicolo.

Le attività finalizzate alla gestione delle emergenze in caso di precipitazioni nevose prevedono, tra l’altro, l’individuazione di aree dove sia possibile effettuare la sosta dei mezzi pesanti con **massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate**, nel caso in cui dalle competenti autorità venissero adottati provvedimenti di fermo temporaneo.

Le aree sono individuate a ridosso delle tratte stradali e autostradali di competenza Anas più esposte a criticità per la circolazione in caso di nevicate e integrano quelle individuate dagli altri gestori autostradali lungo le rispettive tratte di competenza.

Le criticità sulla viabilità stradale e autostradale suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilità del Paese, sono gestiti dal Centro di Coordinamento Nazionale in materia di Viabilità (Viabilità Italia) istituito presso il Ministero dell’Interno – Direzione del Servizio di Polizia Stradale.

In allegato è possibile scaricare i file relativi ai Tratti stradali e autostradali soggetti all’obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve ([clicca QUI](#)) e le Aree di stazionamento dei mezzi pesanti ([clicca QUI](#)).

Fonte: ANAS

<i>Api Notizie</i>	EXPORT
<i>n.44 del 12.12.2023</i>	<i>pagina 21</i>

CBAM: ACCESSO AL PORTALE DAL 4 DICEMBRE 2023

Si comunicato che a partire dal 4 dicembre 2023 è possibile richiedere l'autorizzazione per l'accesso al portale CBAM dedicato ai dichiaranti.

Il Registro CBAM è disponibile al seguente link: <https://cbam.ec.europa.eu/declarant>

Si pubblica in l'avviso di ADM del 30 novembre 2023 ([clicca QUI](#))

Fonte: ADM

CBAM: L'AUTORITÀ COMPETENTE È IL MASE

Per l'Italia l'autorità competente per il CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism – è il **MASE Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, già competente per il sistema ETS (Emission Trading System), e nello specifico:

Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica (CEE)

Divisione VII – Politiche di riduzione delle emissioni di gas con effetto serra

Contact point: authority.cbam@euets.it

Indirizzo: Via Cristoforo Colombo, n. 44, 00147 Roma

Website: <https://www.mase.gov.it/>

Nel **periodo transitorio compreso tra il 1.10.2023 e il 31.12.2025** i soggetti obbligati - gli **importatori** o i rappresentanti doganali indiretti - devono presentare trimestralmente, entro un mese dalla fine di ciascun trimestre, la Relazione CBAM attraverso il [Registro transitorio CBAM](#) (le indicazioni per l'utilizzo sono contenute nell'apposito [manuale](#)).

La prima relazione CBAM dovrà essere presentata entro il 31.1.2024, per le merci importate nel IV trimestre 2023; l'ultima relazione dovrà essere presentata entro il 31.1.2026 per le merci importate nel IV trimestre 2025.

L'obbligo di comunicazione trova applicazione anche per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e successivamente immesse in libera pratica come merci identiche o come prodotti trasformati.

Per approfondimenti si rimanda al [sito CBAM della Commissione europea](#)

Fonte: MASE

BANDO FORMAZIONE CONTINUA REGIONE LOMBARDIA – SECONDA EDIZIONE

Formazione in azienda? Scopri i voucher di Regione Lombardia

La seconda edizione di Formazione Continua dà la possibilità a titolari, dipendenti di aziende e a liberi professionisti di partecipare a corsi di formazione garantendo un rimborso dei costi fino al 100%.

Il bando prevede:

- Fino a 2.000 € di rimborso a lavoratore e un massimo di 50.000 € per azienda*
- Certificazione/Attestazione delle competenze
- Percorsi ad hoc sulla base delle necessità aziendali

*il bando prevede una quota di co-finanziamento pubblico-privato variabile in base alle dimensioni aziendali

BANDO FORMARE PER ASSUMERE REGIONE LOMBARDIA

Stai assumendo personale? Scopri gli incentivi di Regione Lombardia

L'iniziativa è dedicata ai datori di lavoro che hanno assunto persone prive di impiego da almeno 30 giorni con l'intenzione di avviare un percorso formativo per colmare il gap di competenze.

Il bando prevede:

- Incentivi occupazionali fino a 9.000€
- Voucher per la formazione dei neo-assunti fino a 3.000€

<i>Api Notizie</i>	AGEVOLAZIONI
<i>n.44 del 12.12.2023</i>	<i>pagina 23</i>

MISURE A SOSTEGNO DELLA CERTIFICAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE (PDR UNI 125:2022)

Informiamo dell'esistenza di interessanti misure a sostegno della Certificazione sulla Parità di Genere (PdR UNI 125:2022)

- Bando Passo dopo passo verso la parità di genere: Avviso per contributi – in apertura alle ore 10:00 del 6 dicembre 2023 fino alle ore 16:00 del 28 marzo 2024 ([Clicca QUI](#))
- Bando Verso la certificazione della parità di genere in scadenza il 13 dicembre 2024 ([Clicca QUI](#))

La Certificazione della parità di genere è un intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in risposta anche all'Obiettivo 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite volto a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e a ridurre il divario occupazionale e retributivo tra lavoratrici e lavoratori.

Ottenere la Certificazione parità di genere comporta inoltre vantaggi e opportunità per le imprese quali:

- Maggiori punteggi per la partecipazione a Bandi e Gare
- Migliore Rating ESG
- Sgravi contributivi

CONFIMI APINDUSTRIA CREMONA ti può supportare tramite un consulente esperto del tema nell'accompagnamento alla certificazione.

Per maggiori informazioni ti invitiamo a contattare Silvia Marcatelli all'indirizzo mail sviluppo@apicremona.it oppure a mezzo telefono 0372 458640.

ONLINE LA NUOVA VERSIONE DEL PORTALE INCENTIVI.GOV.IT

È **online** la versione aggiornata del portale [incentivi.gov.it](https://www.incentivi.gov.it), il motore di ricerca gestito dal Ministero delle Imprese e del **Made in Italy** - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e realizzato con il supporto tecnico di Invitalia, che ha l'obiettivo di far conoscere i bandi, gli avvisi e gli altri **strumenti di agevolazione** attivati in tutta Italia agli aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, agli enti e alle istituzioni.

Grazie alla pubblicazione di informazioni dettagliate e costantemente aggiornate, [incentivi.gov.it](https://www.incentivi.gov.it) rappresenta lo strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per **promuovere e far conoscere** le proprie **agevolazioni**, in linea con le previsioni della "delega incentivi" (legge 27 ottobre 2023, n. 160) che prevede che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e sulla piattaforma "incentivi.gov.it".

Le principali novità del **sito**, rispetto alla versione pubblicata il 2 giugno del 2022, oltre alla nuova veste grafica, risiedono nel potenziamento degli strumenti di ricerca dell'incentivo più adatto alle proprie esigenze, attraverso l'implementazione di un assistente digitale che utilizza l'**intelligenza artificiale** e nella possibilità di inserire le agevolazioni di proprio interesse nella categoria "preferiti", visualizzarle in un'agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate.

Per favorire le attività di alimentazione da parte delle **Pubbliche Amministrazioni** che gestiscono bandi e misure di aiuto è previsto il riutilizzo dei dati già inseriti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e la possibilità di accedere ad un'area riservata con report e dati aggiornati sui bandi già attivati, utili alla programmazione di nuovi.

L'iniziativa [incentivi.gov.it](https://www.incentivi.gov.it) è finanziata con **risorse comunitarie** dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

ASSEMBLEA PUBBLICA 2023 CONFIMI INDUSTRIA: RELAZIONE, VIDEO, RASSEGNA STAMPA

Sul sito di Confimi Industria, alla [pagina dedicata all'Assemblea 2023](#), è possibile trovare:

- Relazione del presidente Paolo Agnelli
- "C'è ancora spazio per le imprese in Italia? - il video
- Videomessaggio PCM Giorgia Meloni
- La nota stampa conclusiva
- La scheda sponsor e partner
- La rassegna stampa: agenzie e carta stampata
- La rassegna stampa: web
- L'assemblea raccontata in TV e in Radio
- la gallery fotografica.

Fonte: Confimi Industria

CARNE COLTIVATA - TATONE (CONFIMI ALIMENTARE): "SI ALLA RICERCA, MA IL PROGRESSO NON SIA UNA SCUSA."

Roma, 1 dicembre 2023 - "Iniziamo col chiamarla carne coltivata" così Alessandro Tatone, presidente di Confimi Industria Alimentare entrando nell'acceso dibattito sulla produzione della carne.

"Sembrerà una sottigliezza ma la differenza è tutta nell'approccio e nell'importanza che si dà al mondo della ricerca. Perché in questa partita se da una parte è corretto voler proteggere una delle filiere più importanti dell'agroalimentare italiano, dall'altro non si può pensare di fermare la ricerca scientifica e la potenziale prospettiva che ci offre a riguardo" precisa Tatone.

"Non possiamo trascurare una delle sfide globali dell'immediato futuro: assicurare cibo sano, nutriente e sostenibile considerando la crescita demografica" vuole ricordare il numero uno di Confimi Alimentare.

Prospettive sì ma anche un chiaro monito "Non si faccia l'errore commesso con la transizione ecologica in campo automotive: definire obiettivi a stretto giro rispetto alla capacità del settore rischia di compromettere tutti gli attori". "Il rischio - continua Alessandro Tatone - è quello di sacrificare aziende e lavoratori in nome di un progresso ad uso e consumo di pochi".

E l'allarme non è casuale. È la stessa FAO in suo report tematico a palesare rischi e opportunità della carne coltivata. "Dagli attuali elevati costi di produzione, ai costi stessi della ricerca ancora in fase sperimentale, per non parlare dello squilibrio tecnico tra i paesi avanzati e quelli a basso reddito". "Quella che potrebbe essere la risposta alimentare al clima, potrebbe trasformarsi in un divario nutritivo senza pari" e chiude il presidente di Confimi Alimentare con un invito alla politica "Non si trasformi il tema in un argomento da bar, divisivo e di bandiera, piuttosto venga valorizzato un percorso di advocacy che tenga insieme gli anelli della filiera produttiva, sanitaria e di consumo".

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.44 del 12.12.2023</i>	<i>pagina 25</i>

Fonte: Confimi Industria

2° SPORTELLO GRATUITO SOSTENIBILITA' - ESG **Bilanci di sostenibilità, Obiettivi di Sviluppo sostenibile e** **Responsabilità d'Impresa**

Mercoledì 24 Gennaio 2024 dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Dopo il grande successo del primo appuntamento siamo lieti di comunicarti la seconda data dello SPORTELLO SOSTENIBILITA'.

Il rispetto dei fattori ESG e la redazione del bilancio di sostenibilità, azioni oggi volontarie per le PMI non quotate, stanno acquisendo sempre più rilevanza e saranno presto un requisito fondamentale per la **partecipazione ad alcuni appalti**, oltre a diventare un **criterio chiave nella valutazione del merito creditizio**.

Per tutti questi motivi, abbiamo attivato il **nuovo Sportello sostenibilità-ESG**.

Si tratta di un **servizio gratuito** che Apindustria Confimi Cremona, con il Patrocinio di AICSO (Associazione Italiana Chief Sustainability Officer) propone alle aziende associate che intendono rimanere al passo con una società in movimento e che aspirano ad **integrare** sempre di più **la sostenibilità nel proprio modello di business e lungo la propria catena del valore**.

Il prossimo appuntamento è previsto per **mercoledì 24 Gennaio 2024**. Il nostro Partner *Fabio Casu*, consulente ed esperto in materia di sostenibilità, Founder di *Modus Lab*, sarà collegato online per fornire alle aziende interessate una **consulenza gratuita** sui seguenti aspetti:

- **Introduzione ai fattori ESG ed analisi del ruolo strategico della sostenibilità in azienda**
- **Approccio alla normativa di riferimento e trend attesi per il 2024** (rapporti con fornitori, istituti di credito e stakeholders)
- **Presentazione del percorso di Sviluppo Sostenibile per l'azienda e di accompagnamento alla redazione del report di sostenibilità: assessment iniziale; piano di attività** (tempistiche, investimenti e benefici attesi); **redazione del Report di Sostenibilità**

Per prenotare la tua **consulenza gratuita tra le ore 14:00 e le ore 18:00 online** ti invitiamo a contattare **Silvia Marcatelli** all'indirizzo mail sviluppo@apicremona.it oppure a mezzo telefono **0372 458640** entro **lunedì 22 Gennaio 2024**.

CIRCOLARE DECRETO WHISTLEBLOWING E NUOVO SERVIZIO ALLE IMPRESE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il D.lgs. n. 24/2023 del 10 marzo 2023, finalizzato ad attuare nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la loro protezione (c.d. Direttiva Whistleblowing).

Il provvedimento, che richiede ai destinatari l'esecuzione di adempimenti anche in tema 231 e privacy, è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e **produrrà effetti a partire dal 15 luglio prossimo**^[1].

Le aziende e gli enti sono tenuti ad adeguarsi alla normativa secondo i seguenti termini:

- *Enti / aziende con più di 250 dipendenti* **entro il 15 luglio 2023.**
- *Enti / aziende con almeno 50 dipendenti o dotate di MOGC 231 anche se con meno di 50 dipendenti* **entro il 17 dicembre 2023.**

Si ricorda che gli enti e le aziende che non rispettano tale decreto potrebbero essere soggetti a **sanzioni fino a 50.000 euro.**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto trova applicazione sia nei confronti dei soggetti pubblici sia, con riguardo, ai soggetti privati così come definiti nel testo normativo.

Con specifico riferimento ai soggetti di natura privata, l'art. 2 lett. q) del decreto vi include tutti coloro che rientrano in una delle seguenti condizioni:

- hanno impiegato nell'ultimo anno la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al decreto^[2], anche se nell'ultimo anno hanno impiegato meno di 50 lavoratori;
- sono diversi dai soggetti di cui al nr.(ii), rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 e adottano il MOGC ivi previsto, anche se hanno impiegato meno di 50 lavoratori^[3].

2. MECCANISMI DI SEGNALAZIONE

Il decreto prevede l'istituzione di tre distinti canali di segnalazione, attivabili gradatamente sia alle condizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo che alle condizioni espressamente previste nei relativi articoli e segnatamente:

- canale di segnalazione interno (art. 4 d.lgs. 24/23);
- canale di segnalazione esterno gestito da ANAC e attivabile alle condizioni di cui all'art. 6 del decreto;
- canale delle divulgazioni pubbliche anch'esso attivabile a determinate condizioni di cui all'art. 15 del decreto.

Il decreto 24/2023, oltre a prevedere l'introduzione di nuovi canali esterni attivabili anche dai soggetti privati, impone per i destinatari l'adozione di un canale di segnalazione interno che si distanzia significativamente dalle previsioni sinora contenute nella l. 179/2017; il decreto in commento, a differenza di quanto valevole sinora ai sensi della l. del 2017, richiede l'adozione di un solo canale di segnalazione interno^[4] che dovrà garantire, anche tramite il ricorso a strumenti crittografati, la riservatezza dell'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti (art. 24 d.lgs. 24/2023).

Tale modifica è peraltro riconosciuta nel dettato degli artt. 23 e 24 comma 5 del d.lgs. 24/2023 che sanciscono rispettivamente:

- i. l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 d.lgs. 231/2001 e dell'art. 3 della l. 179/2017;
- ii. la sostituzione dell'attuale formulazione dell'art. 6 comma 2-bis del d.lgs. 231/2001 con la nuova disposizione di cui all'art. 24 del d.lgs. 24/2023^[5].

3. CARATTERI DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Il canale di segnalazione interno, ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto, dovrà avere una serie di requisiti in tema di riservatezza e dovrà essere gestito secondo una procedura specifica^[6], anche in considerazione delle sanzioni previste a carico del datore di lavoro in caso di violazione (art. 21 d.lgs. 24/2023).

Le segnalazioni dovranno pervenire ad una persona, ad un ufficio autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale oppure ad un soggetto esterno autonomo avente le medesime caratteristiche.

Inoltre, è richiesto alle società di rendere noti gli strumenti attivabili per la presentazione delle segnalazioni nonché le modalità di gestione e di funzionamento dei canali, sia con riguardo al canale di segnalazione interno che con riferimento al canale di segnalazione esterno che sarà istituito presso l'ANAC. Tale aggiornamento richiederà sia un'informativa specifica ai propri dipendenti e collaboratori, che l'individuazione di un'apposita sezione dedicata a tali informazioni presso il sito internet della società.

4. ATTENZIONE AI CANALI DI GRUPPO

Una situazione particolarmente delicata è quella delle società appartenenti ad un gruppo che, anche se munite di un canale condiviso, dovranno necessariamente: (i) assicurare una gestione c.d. "di prossimità" delle segnalazioni e (ii) consentire al segnalante di escludere la capogruppo dalle attività investigative.

Ciò perché, anche se il comma 4 dell'art. 4 del d.lgs. 24/2023 consente espressamente alle entità con meno di 249 dipendenti di "condividere il canale di segnalazione interno e la relativa gestione", la Commissione Europea ha chiaramente precisato che per tutte le entità con più di 50 dipendenti, il solo canale di gruppo non è sufficiente.

In particolare, con lettera del 02.06.2021 indirizzata alla Confederazione Industrie Danesi, viene sancito il c.d. principio di prossimità, per cui la segnalazione e la relativa gestione devono poter avvenire nel contesto più vicino possibile al segnalante.

Secondo la Commissione, è compatibile con la Direttiva UE un compliance program di gruppo che preveda la condivisione unicamente delle risorse investigative della controllante, a condizione che:

- la controllata che beneficia della condivisione delle risorse sia di medie dimensioni (50-249 dipendenti);
- sussistano canali di segnalazione alternativi a livello di controllata;
- il canale di gruppo indichi espressamente che la segnalazione sarà gestita a livello di gruppo consentendo al segnalante di opporsi a tale modalità di gestione, scegliendo che la segnalazione venga gestita esclusivamente a livello di controllata;
- le attività di riscontro siano comunque gestite a livello di controllata.

Contrariamente ad altri legislatori europei, come quello francese, il legislatore italiano è sino ad ora rimasto silente di fronte alla tematica del canale di gruppo.

In base al quadro normativo attuale, pertanto, è necessario che le società appartenenti ad un gruppo si adeguino alle previsioni del d.lgs. 24/2023 - non potendosi ritenere sufficiente il solo canale di gruppo.

5. TUTELA DEL SEGNALANTE E RISVOLTI IN TEMA PRIVACY

La ratio del decreto in commento è finalizzata ad assicurare sia una gestione uniforme delle segnalazioni relative a violazioni di fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 nonché inerenti il diritto dell'Unione Europea in genere, sia ad assicurare la massima protezione dei segnalanti e del contenuto delle relative segnalazioni.

A questo proposito il decreto esplicita:

- i. il divieto di ritorsione in capo al segnalante (artt. 17 d.lgs. 24/2023);

- ii. misure di sostegno volte a garantire informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni (art 18 d.lgs. 24/2023).
- iii. meccanismi di protezione da eventuali ritorsioni attraverso la presentazione di comunicazioni all'ANAC (art. 19 d.lgs. 24/2023);
- iv. sanzioni in caso di violazione del divieto di ritorsione, dell'obbligo di riservatezza e della mancata adozione di adeguati canali di segnalazione (art. 21 d.lgs. 24/2023).

A questo scopo e nell'ottica di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, i destinatari del provvedimento dovranno **obbligatoriamente eseguire**, ai sensi dell'art. 12 del decreto, **una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR** (già sottolineata dal Garante Privacy in diverse recenti pronunce), valutazione che dovrebbe essere eseguita prima dell'inizio del trattamento.

6. CONCLUSIONI E PROSSIMI PASSI

Alla luce delle novità normative introdotte dal d.lgs. 24/2023, i destinatari del provvedimento dovranno - entro un termine breve - dar corso ai seguenti adempimenti:

- i. dotarsi del canale di segnalazione così come disciplinato nel decreto;
- ii. eseguire la valutazione di impatto sul canale individuato;
- iii. modificare i propri MOGC^[7];
- iv. informare i propri dipendenti e collaboratori dell'adozione di tale canale tramite l'invio di apposite informative e attraverso la relativa pubblicazione sul sito internet della società.

A tale fine si suggerisce ai soggetti interessati di avviare le riflessioni prodromiche all'adozione del canale di segnalazione interno nonché in relazione alla gestione delle segnalazioni; le determinazioni che verranno assunte dovrebbero auspicabilmente sfociare nell'emanazione di una policy strutturata e finalizzata alla gestione della segnalazione in conformità alla nuova normativa.

Per rispondere a questa esigenza, Confimi Apindustria Cremona e Api Servizi Cremona oltre a fornirle assistenza legale specializzata in Whistleblowing, Privacy e MOGC 231_x, hanno sviluppato un sistema di segnalazione online delle irregolarità in conformità alla normativa europea e nel pieno rispetto della privacy del segnalatore.

Il **Portale Whistleblowing** è una soluzione semplice e intuitiva, progettata per garantire la massima protezione dell'individuo.

SOSPENSIONE DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Si segnala che, a seguito del ricorso n. 15566, il TAR per il Lazio (sezione quarta) ha deciso di sospendere l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese, rinviando il giudizio di merito a marzo 2024.

Pertanto, salvo ulteriori modifiche normative, il termine per la comunicazione del titolare effettivo, fissato inizialmente per l'11 dicembre, è al momento sospeso fino a tale data.